



# COMUNE DI RIOMAGGIORE

Allegato E

## PATTO DI INTEGRITA'

Tra IL COMUNE DI RIOMGGIORE e la ditta \_\_\_\_\_ partecipante alla procedura di:

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO PUBBLICO NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE**

**CIG**

### **Articolo 1 - Premessa**

Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture rappresentano ai sensi del piano nazionale anticorruzione (approvato con deliberazione della CIVIT-ANAC-n. 72/2013) un'area a forte rischio di corruzione.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 09.02.2022 prevede la sottoscrizione del patto di integrità come misura di prevenzione della corruzione (art. 3.5.5.).

Il presente patto risponde quindi alla volontà del comune di Riomaggiore di prevenire il rischio corruzione mediante l'attuazione di misure concrete.

Attraverso la stipula del presente patto il Comune di Riomaggiore e i partecipanti a procedure aperte, ristrette e negoziate di acquisizioni di forniture servizi e lavori si impegnano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Si impegnano espressamente a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la regolarità della fase di esecuzione del contratto.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, gli esecutori dei consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi fra imprese artigiane, dei consorzi stabili, per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta.

L'obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui al presente articolo riguarda anche i soggetti cosiddetti "ausiliari" degli operatori economici qualora essi, in sede di offerta, indichino l'intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

### **Articolo 2 - Obblighi dell'operatore economico**

La sottoscritta impresa: \_\_\_\_\_

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equivalente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;

- dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo delle offerte di comodo (importo dell'offerta superiore a quella del vincitore designato, notoriamente troppo elevato per essere accettato, condizioni particolari notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante);
- dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla gara volti a manipolarne gli esiti, attraverso la mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese concorrenti o il ritiro di offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato;
- dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo della rotazione delle offerte (le imprese colluse continuano a partecipare alle gare indette dalla stazione appaltante, ma decidono di presentare a turno l'offerta vincente);
- dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso;
- dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara per favorire un'impresa attraverso la spartizione del mercato, convenendo di non entrare in concorrenza fra di loro per particolari committenti o aree geografiche, impegnandosi reciprocamente a non partecipare (o a partecipare solo con offerte di comodo) alle gare indette dai committenti assegnati alle altre;
- dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo (disponibili alla sezione amministrazione trasparente del sito comunale) si estendono (per quanto compatibili) anche al personale delle imprese che operano con l'ente (per quanto applicabili);
- è consapevole che il personale dipendente al quale vengano offerti regali o vantaggi economici o altra utilità il cui valore stimato ecceda (o probabilmente ecceda) la soglia del modico valore, provvede a rifiutarlo e a informare dell'offerta in forma scritta il responsabile della prevenzione della corruzione;
- si impegna a riferire tempestivamente al Segretario Comunale in quanto Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Riomaggiore ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità che venga avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, sia nella fase di aggiudicazione che in quella di esecuzione dell'appalto, fornendo elementi comprovabili a sostegno delle suddette segnalazioni. Tale obbligo non è sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza;
- si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto:
  - a) evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine del comune di quarto d'altino, delle dipendenti e dei dipendenti e degli amministratori;
  - b) relazionarsi con le dipendenti e i dipendenti del comune di Riomaggiore con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi.

Ove l'impresa risulti aggiudicataria del contratto l'impegno si protrae anche successivamente alla conclusione dell'appalto.

- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto nell'ambito della stessa opera, preventiva autorizzazione da parte del Comune di Riomaggiore e dalle sue Istituzioni, nel rispetto del disposto di cui al comma 11 dell'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
  - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
  - c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
  - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  - e) noli a freddo di macchinari;
  - f) forniture di ferro lavorato;
  - g) noli a caldo;
  - h) autotrasporti per conto di terzi
  - i) guardiania dei cantieri
- si obbliga, altresì, a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni, nel rispetto del disposto di cui all'art.118, comma 11, del D.Lgs. n.163/06, non saranno rilasciate.
- si impegna, a trasmettere alla STAZIONE APPALTANTE, in caso di affidamento dell'acquisizione, il documento di valutazione dei rischi aziendale e a rispettare in modo rigoroso le norme in materia di sicurezza sul lavoro e le indicazioni fornite dall'UNITA' di PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNALE (RSPP).

### **Articolo 3 - Obblighi del Comune di RIOMAGGIORE**

Il personale del COMUNE DI RIOMAGGIORE impiegato sia nell'espletamento della procedura di aggiudicazione che in quella di esecuzione del contratto è CONSAPEVOLE del presente atto, e, ai sensi degli articoli 97 e 98 della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, lo condivide pienamente in quanto DIPENDENTE PUBBLICO. Inoltre i dipendenti e le dipendenti sono consapevoli delle RESPONSABILITA' che possono essere imputate loro, derivanti dal mancato rispetto del presente PATTO.

Il COMUNE DI RIOMAGGIORE si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più significativi della procedura di acquisizione alla quale hanno preso parte mediante posta elettronica. Il

COMUNE si impegna inoltre a pubblicare tali informazioni sulla SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

#### **Articolo 4 - Violazione del Patto di Integrità**

La sottoscritta ditta partecipante espressamente dichiara di accettare che l'accertata mancata ottemperanza agli obblighi assunti con il presente patto, così come l'accertata non veridicità delle segnalazioni effettuate sul personale comunale comporterà le seguenti conseguenze:

- esclusione dalla procedura ancora in corso e da tutte le future procedure indette dal COMUNE DI RIOMAGGIORE per un periodo di due anni decorrente dalla data di accertamento della violazione e/o elusione del presente patto;
- risoluzione del contratto di appalto - ove stipulato - per violazione di obblighi essenziali e, in ogni caso, risarcimento del danno, anche di immagine, subito dal COMUNE DI RIOMAGGIORE forfettariamente determinato nell'aliquota del 10% del valore del contratto di appalto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo comprovato. A tal fine il COMUNE DI RIOMAGGIORE potrà rivalersi sulle cauzioni prestate ovvero escutere le fidejussorie presentate;
- risarcimento del danno arrecato ad altri operatori economici partecipanti alla procedura di acquisizione forfettariamente determinato nell'aliquota del 1% del valore del contratto di appalto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo comprovato.
- segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

#### **Articolo 5 - Efficacia**

Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto di appalto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente patto di integrità, già sottoscritto dai Responsabili dei Settori e Servizi, rappresentanti il COMUNE DI RIOMAGGIORE, conservato in originale presso il SETTORE TECNICO, deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituire, il presente patto dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al costituendo raggruppamento. La mancata consegna di tale patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura. Il patto si considererà perfezionato ai sensi dell'art. 1326, 1° comma codice civile.

Ogni controversia inerente alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente patto verrà risolta dall'AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE.

Data:

LA DITTA PARTECIPANTE  
(timbro e firma del legale rapp.te)